

Massime giurisprudenziali

Suprema Corte di Cassazione
Sezione II penale
Sentenza 13552 del 9 aprile 2002

Investigazione dei difensori – Atti raccolti dal difensore – Utilizzabilità e valutazione da parte del giudice – Equiparabilità agli atti del pubblico ministero – Legittimità (c.p.p. art. 391 bis c.p.p. art. 391 octies)

Gli elementi di prova raccolti dal difensore ai sensi dell'art 391 bis c.p.p. sono equiparabili, quanto ad utilizzabilità e forza probatoria, a quelli raccolti dal pubblico ministero e, pertanto, il giudice al quale essi siano stati direttamente presentati ai sensi dell' art. 391 octies stesso codice non può limitarsi ad acquisirli, ma deve valutarli unitamente a tutte le altre risultanze del procedimento, spiegando - ove ritenga di disattenderli - le relative ragioni con adeguato apparato argomentativo. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha annullato con rinvio, per mancanza di motivazione, l'ordinanza di un tribunale del riesame il quale, a fronte di dichiarazioni prodotte dalla difesa a conferma di un alibi, si era limitato ad osservare che la loro effettiva attendibilità avrebbe dovuto essere verificata dall'autorità giudiziaria precedente).